



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LA RICERCA

*Emanato con Decreto rettorale 28 gennaio 2022, n. 58
Entrato in vigore il 12 febbraio 2022*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209
Email: ricerca@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO
DEL COMITATO ETICO DELLA RICERCA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	3
Art. 2 - Quadro normativo di riferimento.....	3
Art. 3 - Compiti	3
Art. 4 - Iniziative per l'attuazione e/o diffusione degli standard di buona pratica della ricerca.....	3
Art. 5 - Composizione e durata in carica.....	3
Art. 6 - Funzioni del Coordinatore.....	3
Art. 7 - Segreteria.....	4
Art. 8 - Convocazione e modalità di deliberazione.....	4
Art. 9 - Richiesta di Parere.....	4
Art. 10 - Risorse finanziarie	5
Art. 11 - Approvazione e modifiche del Regolamento	5
Art. 12 - Obiezione di coscienza.....	5



Art. 1 - Istituzione

1. Il Comitato Etico per la Ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito Comitato), istituito in base a quanto previsto dal "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato" (di seguito Codice etico di Ateneo), opera in base a quanto stabilito da questo regolamento di funzionamento.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

1. Il Comitato, nell'esprimere pareri su progetti di ricerca e nel favorire lo sviluppo della consapevolezza etica, fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale.
2. Il Comitato si ispira ai principi etici che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione repubblicana e dagli altri documenti prodotti in ambito europeo.

Art. 3 - Compiti

1. I compiti del Comitato sono stabiliti dall'art. 38 del Codice etico di Ateneo.

Art. 4 - Iniziative per l'attuazione e/o diffusione degli standard di buona pratica della ricerca

1. Il Comitato, ai sensi degli art. 43 e 47 c. 2 del Codice etico di Ateneo, al fine di assumere iniziative per promuovere la conoscenza, l'applicazione e il rispetto dei principi, delle norme e degli standard di buona pratica della ricerca:
 - a. promuove l'educazione all'integrità della ricerca, organizzando a tal fine seminari, lezioni, corsi, anche nell'ambito dei dottorati e delle scuole di specializzazione e ricorrendo ad ogni altro mezzo idoneo.
 - b. emana linee guida ai sensi dell'art. 47 del Codice di Ateneo, articolate all'occorrenza per aree scientifiche, secondo le relative specificità, di concerto con la Commissione Etica, quando la materia lo richieda.

Art. 5 - Composizione e durata in carica

1. La composizione del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti sono stabilite dall'art. 38 del Codice Etico di Ateneo.
2. Il Comitato indica a maggioranza assoluta tra i suoi componenti, il Coordinatore e ne comunica il nominativo al Rettore.
3. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.
4. In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell'incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni, eventualmente anche via web, e non può delegare altri in proprio luogo.
5. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Rettore, che provvede ad informare il Coordinatore del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.

Art. 6 - Funzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore promuove le attività del Comitato assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; sottoscrive i pareri del Comitato; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno.



Art. 7 - Segreteria

1. Il Comitato si avvale di una Segreteria messa a disposizione dall'Università degli Studi dell'Insubria. Il funzionario responsabile della segreteria partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Coordinatore.
2. La Segreteria ha, inoltre, il compito di:
 - a. provvedere alle convocazioni su indicazione del Coordinatore;
 - b. curare la registrazione degli atti e della documentazione;
 - c. predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
 - d. trasmettere i pareri ai richiedenti;
 - e. conservare copia delle proposte e dei protocolli.

Art. 8 - Convocazione e modalità di deliberazione

1. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si renda necessario. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore di propria iniziativa o, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene, per posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Il Comitato si riunisce validamente se alla seduta è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di assenza o impedimento i componenti del Comitato devono darne immediata comunicazione e possono far pervenire per iscritto le osservazioni sugli oggetti all'ordine del giorno.
4. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore.
5. I membri del Comitato sono tenuti ad astenersi dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto e comunque sulle ricerche sottoposte al Comitato nelle quali siano direttamente o indirettamente coinvolti.
6. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione.
7. I pareri formulati dal Comitato non esimono il soggetto coinvolto dall'assumere le responsabilità proprie della funzione svolta e dal rispetto della delibera assunta senza il suo voto.
8. Le riunioni del Comitato possono avvenire per via telematica.

Art. 9 - Richiesta di Parere

1. Il responsabile della ricerca richiede il parere del Comitato, con le modalità pubblicate nella pagina del sito di Ateneo dedicata al Comitato stesso, allegando la documentazione richiesta in formato elettronico.
2. Per la valutazione e l'espressione del parere, il Presidente può designare uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di introdurre la discussione sul progetto di ricerca.
3. Il Comitato ha facoltà di interpellare e/o di convocare il responsabile della ricerca nonché, in veste di consulenti e senza diritto di voto, qualificati specialisti delle varie discipline.
4. Il Comitato può all'occorrenza istituire specifici Gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell'attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.
5. Il parere espresso dal Comitato è comunicato al richiedente a cura dell'Amministrazione entro e non oltre 30 giorni dalla deliberazione del Comitato.
6. Qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito ad un progetto, il responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione del Comitato.



Art. 10 - Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento delle iniziative che promuove o organizza, il Comitato può essere dotato di un apposito fondo previsto nel bilancio annuale d'Ateneo.

Art. 11 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Comitato stesso e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Eventuali modifiche sono adottate con la medesima procedura di approvazione.

Art. 12 - Obiezione di coscienza

1. Il comitato verifica che siano realizzate le condizioni per il rispetto del diritto all'obiezione di coscienza ove riconosciuto dalla legge.